

# Legge federale concernente la modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale

del 24 marzo 2000

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice penale svizzero<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>3</sup>,

...

*Art. 260<sup>bis</sup> cpv. I*

<sup>1</sup> È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

Art. 111	Omicidio intenzionale
Art. 112	Assassinio
Art. 122	Lesioni gravi
Art. 140	Rapina
Art. 183	Sequestro di persona e rapimento
Art. 185	Presca d'ostaggio
Art. 221	Incendio intenzionale
Art. 264	Genocidio

<sup>1</sup> FF 1999 4611

<sup>2</sup> RS 311.0

<sup>3</sup> Questa disposizione corrisponde all'articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

**Titolo dodicesimo<sup>bis</sup>:**  
**Reati contro gli interessi della comunità internazionale**

*Art. 264*

Genocidio

<sup>1</sup> Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico:

- a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;
- b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
- c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo.

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni.

<sup>2</sup> È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non può essere estradato. L'articolo 6<sup>bis</sup> numero 2 è applicabile.

<sup>3</sup> L'articolo 366 capoverso 2 lettera b, le disposizioni riguardanti il permesso al procedimento penale di cui agli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958<sup>4</sup> sulla responsabilità nonché gli articoli 1 e 4 della legge federale del 26 marzo 1934<sup>5</sup> sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione non sono applicabili in caso di genocidio.

*Art. 340 n. 1 primo e secondo comma nonché n. 2 e 3*

1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale:

i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale;

i reati previsti negli articoli 137-141, 144, 160 e 172<sup>ter</sup>, in quanto concernano locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;

...

2. Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel titolo dodicesimo<sup>bis</sup>.

<sup>4</sup> RS 170.32

<sup>5</sup> RS 170.21

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi federali speciali concernenti la competenza del Tribunale federale.

*Art. 344 n. 1*

*Abrogato*

## II

La legge federale del 15 giugno 1934<sup>6</sup> sulla procedura penale è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale<sup>7</sup>,

...

*Art. 18*

<sup>1</sup> Il procuratore generale della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale sottoposta alla giurisdizione federale conformemente all'articolo 340 numeri 1 e 3 del Codice penale<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Il procuratore generale può ordinare che una causa di diritto penale federale che sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale sia delegata all'autorità federale o alle autorità cantonali.

<sup>3</sup> Dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi del capoverso 1 può essere delegato, in via eccezionale, alle autorità cantonali. In questo caso, il procuratore generale sostiene l'accusa dinanzi al tribunale cantonale.

<sup>4</sup> La Camera d'accusa del Tribunale federale decide sulle contestazioni tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali sorte nell'applicazione dei capoversi 1-3.

*Art. 18bis*

<sup>1</sup> Dopo la chiusura dell'istruzione preparatoria, il procuratore generale della Confederazione può delegare alle autorità cantonali il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi degli articoli 340 numero 2 e 340<sup>bis</sup> del Codice penale<sup>9</sup>. In questo caso, egli sostiene l'accusa dinanzi al tribunale cantonale.

<sup>6</sup> RS 312.0

<sup>7</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria; RU ...; FF 1999 7454: art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

<sup>8</sup> RS 311.0

<sup>9</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> Egli può delegare l'istruzione, l'accusa e il giudizio di procedimenti semplici alle autorità cantonali.

<sup>3</sup> L'articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

### III

Il Codice penale militare<sup>10</sup> è modificato come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 20 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>11</sup>,

...

#### *Art. 221*

Giurisdizione in caso di concorso di reati o di disposizioni penali

<sup>1</sup> Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio del tribunale militare o del tribunale ordinario.

<sup>2</sup> Se uno dei reati è il genocidio ai sensi dell'articolo 264 del Codice penale<sup>12</sup>, il giudizio è deferito al tribunale ordinario. Ciò vale anche per il caso che il reato cada sotto la sanzione di più disposizioni penali, di cui le une devono essere applicate dalla giurisdizione militare, le altre dalla giurisdizione ordinaria, e uno dei reati sia il genocidio ai sensi dell'articolo 264 del Codice penale.

### IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

<sup>10</sup> RS 321.0

<sup>11</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 60 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

<sup>12</sup> RS 311.0

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.<sup>13</sup>

<sup>2</sup> Gli articoli 260<sup>bis</sup> capoverso 1, 264 e 340 numero 1 primo e secondo comma nonché numeri 2 e 3 del Codice penale entrano in vigore il 15 dicembre 2000.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilirà ulteriormente l'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni.

27 novembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz